

Allegato "A" al numero

di repertorio

## **S T A T U T O**

**dell'Associazione "Amici del Future Film Festival".**

### **Denominazione - Scopo - Sede - Durata**

**Articolo 1)** E' costituita un'Associazione non avente fini di Lucro denominata **"Amici del Future Film Festival"**.

**Articolo 2)** L'Associazione non ha fini di lucro e ha per scopo la promozione del cinema e della cultura cinematografica attraverso l'organizzazione della manifestazione cinematografica denominata **FUTURE FILM FESTIVAL**. Conseguentemente l'associazione ha il solo scopo di organizzare e promuovere ogni attività necessaria e/o utile per la realizzazione della manifestazione denominata **FUTURE FILM FESTIVAL**.

Per il conseguimento di tale scopo l'associazione potrà svolgere ogni attività idonea a reperire risorse umane e finanziarie e ogni altra attività di promozione ritenuta utile per l'organizzazione e il sostegno di detta manifestazione e per accrescerne il prestigio, compresa l'organizzazione di manifestazioni didattiche, culturali, di spettacolo, di tempo libero connesse allo scopo dell'associazione.

L'attività dell'associazione si svolge esclusivamente nell'ambito della Regione Emilia Romagna.

**Articolo 3)** La sede legale dell'Associazione è a Bologna.

**Articolo 4)** La durata dell'Associazione è illimitata.

## **S o c i**

**Articolo 5)** Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (persone fisiche, persone giuridiche o enti collettivi) italiani o stranieri che, condividendo le finalità dell'associazione facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo. Sull'ammissione il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza di almeno la metà dei componenti.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative versate non sono in alcun modo restituibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione. Le quote associative inoltre non sono trasmissibili, se non nel caso di successione a causa di morte, né sono rivalutabili.

La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Tutti gli associati hanno parità di diritti.

Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto. Ogni associato ha diritto ad un voto.

**Articolo 6)** Per entrare a far parte dell'Associazione è necessario:

- fare richiesta al Consiglio Direttivo condividendo gli ideali e gli scopi dell'Associazione;
- essere ammesso dal Consiglio Direttivo;

- corrispondere la quota dell'anno in corso.

**Articolo 7)** Cessano di fare parte dell'Associazione:

- i soci che hanno presentato le dimissioni al Consiglio Direttivo da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno;

- coloro che hanno omesso di pagare la quota per l'anno in corso;

- coloro che sono stati esclusi per deliberazione del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 8 (otto) del presente statuto.

**Articolo 8)** Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'esclusione per i seguenti gravi motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto e delle delibere degli organi sociali;

- comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;

- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'associazione.

La delibera dovrà essere motivata.

**Amici della Associazione**

**Articolo 9)** Sono Amici dell'Associazione coloro che effettuano versamenti contributivi non rientranti tra quelli previsti per i soci e non chiedano l'ammissione all'associazione in qualità di soci.

Il Consiglio Direttivo potrà riconoscere la qualifica di Amico a persone che si siano distinte per meriti nei confronti dell'Associazione.

### **Amministrazione**

**Articolo 10)** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette componenti, che devono essere scelti tra gli associati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

**Articolo 11)** Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della associazione nell'ambito degli scopi sociali.

Al Presidente del Consiglio Direttivo, che è il Presidente dell'associazione ed al Vice Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione. Potranno venire conferite sia ai soci sia a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

In particolare il Presidente del Consiglio Direttivo sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta un compenso per l'attività svolta

**Articolo 12)** Il Consiglio Direttivo ha, tra gli altri, il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

- redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;

- determinare l'ammontare delle quote associative da versarsi annualmente dai soci e l'ammontare di eventuali contributi da versare una tantum nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati;

- definire la struttura organizzativa dell'Associazione, attribuendo i relativi incarichi.

**Articolo 13)** Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno due componenti del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvi i casi urgenza con telefax o per posta elettronica almeno tre giorni prima.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e le relative deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'eserci-

zio è in facoltà del Consiglio stesso cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima assemblea.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica si intende decaduto l'intero Consiglio.

#### **Assemblee**

**Articolo 14)** I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

La convocazione avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno e inviato mediante raccomandata o telefax o posta elettronica spediti all'indirizzo dei soci risultante dai libri sociali almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può riunirsi anche fuori della sede sociale purché in Italia.

**Articolo 15)** All'assemblea possono partecipare tutti gli associati in regola con il pagamento, entro i termini, della quota annuale determinata dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di cinque deleghe.

La delega ai componenti del Consiglio Direttivo non è ammessa

per le deliberazioni riguardanti eventuali responsabilità dei Consiglieri e per l'approvazione dei bilanci.

**Articolo 16)** L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

L'assemblea nomina il Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea la constatazione della regolarità della costituzione ed in genere del diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

**Articolo 17)** Sono di competenza dell'Assemblea:

- l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- l'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- la nomina del Consiglio Direttivo con l'eventuale designazione della carica di Presidente;
- qualsiasi delibera attinente l'Associazione ad essa sottoposta dal Consiglio o demandata dalla legge;
- le modifiche dello statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

**Articolo 18)** Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli as-

sociati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano l'approvazione del bilancio e la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per l'assemblea straordinaria avente per oggetto modifiche dello statuto sociale è richiesta una maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera con il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti.

Per l'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Patrimonio ed esercizi sociali**

**Articolo 19)** Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote annuali versate dagli associati;
- dai contributi, dalle donazioni e dai lasciti testamentari;
- da ogni altra risorsa e dai beni comunque acquistati dall'associazione.

**Articolo 20)** L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.



Dalla data di avviso di convocazione il bilancio verrà depositato presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarlo.

E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Scioglimento**

**Articolo 21)** Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 numero 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Disposizione finale**

**Articolo 22)** Per quanto qui non previsto, valgono le norme di legge.